

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci
SOCIETA' DEI CONCERTI DI PARMA

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di Gennaio alle ore 16.00, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunito il previo regolare avviso l'assemblea straordinaria dei soci della Società dei Concerti di Parma per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta modifica Statuto
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente constata che l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione essendo presenti i Sigg.ri Soci

- Battistini Davide (Presidente)
- Gallieri Francesco (Tesoriere)
- Rovesti Corrado (Segretario)
- Bandini Giampaolo
- Aversa Gianfranco
- Buselli Sara
- Muzzini Silvia

e nomina come Segretario il Sig. Rovesti Corrado che accetta:

Si apre la seduta iniziando a discutere dei vari punti dello ODG.

1. Proposta modifica dello Statuto

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative ha ritenuto indispensabile indire l'Assemblea Straordinaria dei Soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale. Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di poter registrare la Società dei Concerti di Parma all'Albo delle APS Regione Emilia Romagna.

Non essendoci domande in merito si passa alla votazione del primo punto all'ordine del giorno e l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

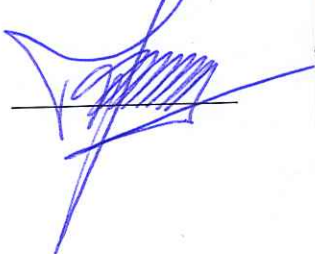
di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non avendo altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15

Il presente verbale viene letto, approvato e firmato.

Parma, 22 Gennaio 2019

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



STATUTO

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e sg. cod. civ., l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Società dei Concerti di Parma APS", la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche. L'Associazione ha sede in Parma, attualmente in via Borgo Cantelli, 5. L'eventuale trasferimento della sede legale entro il medesimo comune non costituisce modifica statutaria e la relativa delibera è assunta dall'assemblea ordinaria.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

L'Associazione, già costituita in data 17 febbraio 1894, è attualmente retta dalle norme del presente statuto e ha durata illimitata.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione svolge attività di interesse generale come previste dall'art. 5 comma 1 del DLgs 117/2017 ed in particolare ha lo scopo di promuovere, in Italia e all'estero, la diffusione della musica in tutte le sue valenze culturali e spettacolari (ivi comprese le forme di spettacolo ad essa connesse quali il teatro, la poesia, la danza, il cinema, le arti multimediali, etc.).

Le iniziative e le attività che a tal fine svolgerà l'Associazione si effettueranno e realizzeranno in particolare attraverso:

- 1 - L'organizzazione e la produzione di spettacoli, concerti etc;
- 2 - L'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, rassegne, festival, mostre, prove aperte, corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- 3 - L'attività editoriale nel campo della musica, della cultura e dello spettacolo;
- 4 - L'attività nel campo dei mass media e della cinematografia;
- 5 - Promozione di giovani musicisti, ricercatori nel campo della cinematografia ed altre forme di spettacolo assegnando borse di studio;
- 6 - L'organizzazione e la produzione di ogni altra iniziative che, secondo le necessità di tempo e di luogo, sarà ritenuta dagli organi dell'Associazione conforme allo scopo della stessa.

L'Associazione potrà aprire eventuali sezioni e succursali sul territorio italiano e straniero da affidare ad un responsabile che ne renderà conto sul piano giuridico e amministrativo all'Associazione stessa.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative

delle stesse e comunque nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività attraverso:

- 1) contributi degli aderenti e di privati,
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali,
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
- 6) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART.4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'anno in corso.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) approva il bilancio; c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; d) delibera sull'esclusione degli associati; e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o, in alternativa, mediante l'affissione di analogo avviso presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della riunione.

L'assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 SCIoglimento

L'Associazione in caso di estinzione o scioglimento, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017 n.117, a partire dal momento in cui esso verrà istituito, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

ART.13 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

[Handwritten signature]

